Legge del 27/07/2000 n. 212

Titolo del provvedimento:

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000)

art. 3

Efficacia temporale delle norme tributarie. "Ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, (NDR: n 388, disposizioni in deroga alle del terzo comma dell'art termini per la liquidazione е l'accertamento dell'imposta comunale immobili, sugli scadenti al dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, annualita' d'imposta 1995 limitatamente alle e successive. l'attivita' termine per di liquidazione a seguito di rendita attribuzione di da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, periodo, n. 31 dicembre per le annualita' prorogato al 2001 d'imposta proroga al 31 dicembre 1994 e successive Un'ulteriore 2002 e' stata prevista dall'art.

27, nono comma, L. 27 luglio 2000 n. 212 e al 31 dicembre 2003 dall'art 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002 n. 289.")

Testo: in vigore dal 01/08/2000

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
- 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
- 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.